


Oggetto del contratto:	CONTRATTO APPLICATIVO (LAVORI) - LOTTO REM_1 – Cluster 3. Primo contratto applicativo per l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "OPIGI – Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario - LOTTO 1, conseguente alla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro del 28 luglio 2023 rep. n. 86735
Ditta contraente:	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL
Servizio contraente:	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni Comuni
Cig:	A04C390B01
Natura dell'affidamento:	LAVORI
N. repertorio:	6314
Data di registrazione:	31/01/2024

Firmato digitalmente da: GIUSY TERRACCIANO FICCA
Data: 31/01/2024 16:57:15



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

**“OPIGI – RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL’EX OSPEDALE
PSICHIATRICO GIUDIZIARIO” – LOTTO 1**

CONTRATTO APPLICATIVO (LAVORI)

AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO DI LAVORI AFFIDATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI AVENTI AD OGGETTO NUOVA EDIFICAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE, RIQUALIFICAZIONE E/O EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IVI COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE DEL COMUNE DI NAPOLI, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT

LOTTO REM_1 – Cluster 3

C.I.G. 9472659D7C

CUP B63D21001890001

C.I.G. Contratto applicativo A04C390B01

Contratto Applicativo per l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "OPIGI – Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario - LOTTO 1, conseguente alla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro del 28 luglio 2023 rep. n. 86735

Il presente Contratto Applicativo è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "*Codice dei Contratti*").

TRA

il Comune di Napoli, nella persona dell'arch. Ivonne De Notaris, nata [REDACTED] in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni Comuni (Servizio titolare dell'intervento denominato "OPIGI – Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario"), domiciliata per la carica presso la sede comunale, C.F e P.IVA 80014890638, (in seguito, "*Stazione Appaltante*").

E

Dott. Salvatore Lucci, nato [REDACTED] con i poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, per conto e nell'interesse della società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Piazza Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli, codice fiscale e Partita IVA 03579980636, n. REA NA-338663, in qualità di Procuratore speciale, giusta procura per dott. Costantino Pratico, notaio in Napoli, rep. 150787 del 24/09/2013, custodita agli atti del Servizio Tecnico del Patrimonio e giusta visura camerale la cui verifica all'attualità risulta agli atti del Servizio Contratti, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

2

(in seguito, "*Affidatario*");

(in seguito, congiuntamente "*le Parti*");

PREMESSO CHE

- a) la Procedura è stata suddivisa da questa Amministrazione in 23 lotti funzionali organizzati in 4 cluster;
- b) all'esito della Procedura, con Determina Dirigenziale del Servizio Tecnico Patrimonio n. 6 del 10/03/2023 (DETDI/2023/0000181 del 22/03/2023), è stato aggiudicato il Lotto REM_1 – Cluster 3 in favore dell'Affidatario LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.r.l.; in corso di gara, infatti, ad ogni Affidatario è stato assegnato un Lotto, come definiti nel disciplinare di gara (di seguito, "*Disciplinare*"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare e negli altri atti di gara a questo allegati;
- c) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, L'Affidatario ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Affidatario medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- d) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, L'Affidatario

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dalla Stazione Appaltante per la stipulazione di appositi contratti applicativi con l’Affidatario stesso (di seguito, “Contratti Applicativi”) aventi ad oggetto i lavori o i lavori in appalto integrato per gli interventi del Lotto REM 1 – Cluster 3 e per eventuali ulteriori interventi a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante;

- e) all’Affidatario, in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto REM 1 – Cluster 3, è stata assegnata la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1 del Disciplinare e di competenza della Stazione Appaltante in epigrafe;
- f) in data 28/07/2023, l’Affidatario in epigrafe ha stipulato con il Comune di Napoli l’Accordo Quadro rep. 86735 avente ad oggetto gli interventi del Lotto REM 1 – Cluster 3;
- g) La Stazione Appaltante in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Applicativo (di seguito, il “*Contratto Applicativo*”);
- h) l’Affidatario in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato, e dal presente Contratto Applicativo, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Applicativo, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;
- i) per la stipulazione del presente Contratto Applicativo è stata emessa dalla Stazione Appaltante in epigrafe Ordine di Attivazione (OdA) n. 1 in data 29 gennaio 2024 sottoscritto dal legale rappresentante della società Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni S.r.l. in data 30 gennaio 2024;
- j) il CIG del presente Contratto Applicativo è il seguente: A04C390B01;
- k) il Contratto Applicativo diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- l) l’Affidatario in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 recante «*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale alla Stazione Appaltante in epigrafe;
- m) l’Affidatario in epigrafe secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro e in conformità all’art. 22 del CSA ha prodotto polizza assicurativa che copre i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo, sebbene non materialmente allegati, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati;

- l'Accordo Quadro Lotto REM 1 – Cluster 3 CIG 9472659D7C, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e il Capitolato;
- l'OdA del Contratto Applicativo n. 1 del 29 gennaio 2024 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'intervento;

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Capitolato allegato.

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Applicativo, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Applicativo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Applicativo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Applicativo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Applicativo hanno il significato specificato nel Capitolato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Applicativo è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “**Regolamento**”), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Applicativo – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Applicativo consiste nell'affidamento dei Lavori relativi all'intervento "OPIGI Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario" di cui al Disciplinare di Gara;
2. Il presente Contratto Applicativo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore della stazione Appaltante da parte dell'Affidatario per i lavori, come riportati nell'OdA n. 1 del 29 gennaio 2024, di predisposizione delle aree mediante attività di sgombero degli spazi da materiali vari che prevede anche l'allestimento delle aree destinate a cantiere per il complessivo intervento di recupero del complesso.
3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato e relativi allegati.
4. È designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'arch. Monica Michelino.
5. Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà individuato a seguito del perfezionamento della *Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, articolata in lotti funzionali, per la conclusione di accordi quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori, di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli.*
6. L'Affidatario è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare, dall'Accordo Quadro e dal Capitolato.
7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
8. L'Affidatario si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e al Capitolato, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
9. Ai fini del presente Contratto Applicativo, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Affidatario, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
10. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Affidatario dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
11. A tal fine è obbligo dell'Affidatario eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le

manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Affidatario eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.
13. L'Affidatario svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Applicativo presso il Comune di Napoli.
14. Nei termini indicati nel Capitolato, l'Affidatario dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 36 del Capitolato, che formeranno parte del presente Contratto Applicativo.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Affidatario)

1. L'Affidatario si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Affidatario e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Applicativo, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Affidatario risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Affidatario, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 16 del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5 - (Obblighi dell'Affidatario in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dalla Stazione Appaltante, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Affidatario dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Affidatario nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Affidatario assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Affidatario è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Applicativo, l'integrale trattamento

economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dal Capitolato.
6. L'Affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capitolato.
7. L'Affidatario si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Affidatario assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Affidatario assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Stazione Appaltante, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Affidatario. Tutte le spese derivanti all'Affidatario per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Affidatario per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. La/Il D.L./Stazione Appaltante si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo.
10. L'Affidatario si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.
11. L'Affidatario dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
12. L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
13. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 16 del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Affidatario è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Applicativo, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 1/8/2007 tra la Stazione Appaltante e la

Prefettura- U.T.G. di Napoli.

2. L'Affidatario accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. *"filiera delle imprese"*, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Applicativo e del Protocollo di Legalità di cui al precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Affidatario, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.
3. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. *"filiera delle imprese"*, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità; l'Appaltatore dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art.1341 del c.c.:
Clausola n. 1 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2 - L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3 - L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. L'Affidatario si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Affidatario e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Stazione Appaltante o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Affidatario, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Affidatario e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante medesima.
4. L'Affidatario, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Affidatario risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Affidatario, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Affidatario. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 77 del Capitolato, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Affidatario dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e

nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L'Affidatario si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto del presente Contratto Applicativo.

Articolo 7 - Responsabilità dell'Affidatario e obblighi specifici derivanti dal PNRR e PNC

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e PNC, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1. L'Affidatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Applicativo, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
- 1.2. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17 del presente Contratto Applicativo e, in ogni caso, così come compiutamente definite nel Capitolato, cui si rinvia.

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.3. Nel caso in cui l'Affidatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Applicativo, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Affidatario stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Applicativo, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, (i.e. la "*relazione di genere*" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato e, segnatamente, dall'articolo 18. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Affidatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17 e/o la risoluzione del Contratto Applicativo di cui al successivo articolo 19.
- 1.4. Nel caso in cui l'Affidatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Applicativo, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Affidatario stesso è obbligato a

consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Applicativo, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17 e/o la risoluzione del presente Contratto Applicativo di cui al successivo articolo 19.

- 1.5. L'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Applicativo, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Affidatario, ai sensi del Disciplinare di gara, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Applicativo, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (*quindici*) e al 25% (*venticinque*) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17 e/o la risoluzione del Contratto Applicativo di cui al successivo articolo 19.

7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- 1.6. L'Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF- RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Applicativo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

- 1.7. L'Affidatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato e recepito nel presente Contratto Applicativo.
- 1.8. È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di

verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato e, segnatamente, dall'articolo 18.

Articolo 8 - (Obblighi generali della Stazione Appaltante)

1. La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all'Affidatario tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Applicativo.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Applicativo sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Applicativo.
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 34 del Capitolato.
3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in 180 (*centottanta*) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dall'articolo 38 del Capitolato.
5. L'Affidatario che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 37 del Capitolato.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la Stazione Appaltante si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Affidatario al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Applicativo.

12

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. Il referente dell'impresa responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Applicativo è il dott. Salvatore Lucci, nato a Napoli il 16 settembre 1988.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Affidatario, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Applicativo, dichiara di eleggere domicilio come segue: Piazza Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli.
4. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e l'Affidatario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Affidatario.
5. Il Contratto Applicativo sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Applicativo.

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato a “misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee D.Lgs. 50/2016.
2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi, è pari ad € 261.434,06 (*duecentosessantunomilaquattrocentotrentaquattro/06*) (al netto del ribasso del 14,22%) oltre oneri per l’attuazione della sicurezza pari ad € 38.725,88 (*trentottomilasettecentoventicinque/88*) per complessivi € 300.159,94 (*trecentomila centocinquantanove/94*) oltre IVA;
3. Il corrispettivo dovuto all’Affidatario per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Applicativo, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell’Accordo Quadro da parte dell’Affidatario contraente il Contratto Applicativo.
4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di intervento.
5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Applicativo, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all’articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.
È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall’articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022.
Si applica quanto disposto dall’articolo 53 del Capitolato.
In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall’articolo 29, comma 2 e ss. Del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Affidatario, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.
6. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall’articolo del Capitolato una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo del Capitolato.
7. Il corrispettivo dovuto all’Affidatario sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato d’appalto e nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - Il corrispettivo per le attività oggetto del presente affidamento, al netto dell’anticipazione di cui al comma precedente, verrà erogato con la seguente modalità:
 - tre rate intermedie al raggiungimento dell’importo di € 90.000,00 (*novantamila*), calcolato al netto del ribasso d’asta;
 - saldo a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori.
8. L’importo sarà erogato dietro presentazione di regolare fattura, nonché previa verifica di regolarità

contributiva (DURC) e successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.

9. Il pagamento degli importi dovuti è, altresì, subordinato alla trasmissione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante il corretto smaltimento di tutti i materiali di risulta.
10. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda agli artt. 50, 51 e 52 del Capitolato di Accordo Quadro.
11. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti di seguito indicati, intestati all'Affidatario e dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:
Banca UNICREDIT SPA Filiale di Fuorigrotta (NA) – Piazza Largo A. Lala n. 14 - IBAN: IT22W02008 03446 000010693544
Banca INTESA SANPAOLO SPA Filiale di Napoli – Via G. Porzio n. 4 Isola B2 – IBAN: IT23G0306903491100000001917
Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Affidatario dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
 - 1) Dott. Luigi Lucci - C.F.: LCCLGU54S24A535W Luogo e data di nascita: Bacoli(NA) il 24/11/1954 Residente a Monte di Procida(NA) in Via Panoramica 122;
 - 2) Dott. Salvatore Lucci - C.F.: LCCSVT88P16F839W - Luogo e data di nascita: Napoli il 16/09/1988 Residente a Pozzuoli (NA) in Via Monteruscello n.78.
12. L'Affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
13. L'Affidatario si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
14. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Applicativo ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
15. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 51 del Capitolato.

Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell'Affidatario e varianti della Stazione Appaltante)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 65 del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Applicativo, nessuna esclusa, l'Affidatario ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante Polizza Fideiussoria n. PC1QCGXL in data 30/01/2024 rilasciata dalla società ZURICH INSURANCE EUROPE AG filiale di Napoli -

NA05, per un importo pari a € 17.073,10, con durata fino al 30/01/2025.

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni del Capitolato. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Affidatario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 20 del Capitolato.
3. L'Affidatario ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione contraddistinta al n. PC9OYQOA, sottoscritta in data 30/01/2024 rilasciata dalla società ZURICH INSURANCE EUROPE AG filiale di Napoli - NA05, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e in conformità al Disciplinare e all'articolo 22 del Capitolato.
4. Si precisa che l'Affidatario si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente Contratto Applicativo.

Articolo 14 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Applicativo, nei documenti contrattuali allegati, nonché del Capitolato.
2. L'Affidatario, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Affidatario deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Applicativo.
5. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Applicativo.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 15 - (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 62 e 63 del Capitolato cui si rinvia espressamente.

Articolo 16 - (Subappalto)

1. L'Affidatario ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

Categoria prevalente OG2 nella misura del 30%

Categoria scorporabile OG11 nella misura del 100%

Categoria scorporabile OS2A nella misura del 30%

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare e dal Capitolato.
3. Nel caso di interventi finanziati dal PNRR o PNC, si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Affidatario i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nel Capitolato. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, sotto paragrafo 7.b) del presente Contratto Applicativo;
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante *«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili»*, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato *"Ministero della Transizione Ecologica"*).
4. L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Applicativo, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
5. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
 - l'Affidatario deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - l'Affidatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;
 - contestualmente al deposito del contratto, l'Affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei

Contratti;

- l'Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
6. È fatto obbligo all'Affidatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
 7. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Affidatario, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 8. L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
 9. L'Affidatario in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione Appaltante revocherà l'autorizzazione.
 11. L'Affidatario, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
 12. L'Affidatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
 13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 14. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto Applicativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 17 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Affidatario assunti in forza del presente Contratto Applicativo, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari allo 0,6‰ (*zero, sei per mille*) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte nell'Accordo Quadro e nell'articolo 31 del Capitolato e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Applicativo rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Applicativo per cause imputabili all'Affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Applicativo successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Applicativo relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al presente Contratto Applicativo.
4. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Applicativo, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato.
6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Applicativo, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Affidatario un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 18 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Affidatario, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Applicativo, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o

totale di quanto omesso dall'Affidatario o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Applicativo.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Affidatario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 19 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Applicativo e di recesso sono disciplinate dagli articoli 91, 92 e 93 del Capitolato.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Affidatario può risolvere il presente Contratto Applicativo al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Applicativo qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Affidatario ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto Applicativo;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 17 del presente Contratto Applicativo e nel Capitolato a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 17 del presente Contratto Applicativo, nell'Accordo quadro e nel Capitolato cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Applicativo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Il Contratto Applicativo sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15 dell'Accordo

Quadro.

8. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Affidatario darà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro.

Articolo 20 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 54 del Capitolato.

Articolo 21 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 23 - (Proprietà)

1. L'Affidatario dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Affidatario risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Affidatario, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.
3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Affidatario, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al termine dell'appalto.
4. All'Affidatario è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Affidatario è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Stazione Appaltante.

Articolo 24 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Affidatario riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al

presente atto, come previsto all'articolo 102 del Capitolato.

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta ad imposta di registro solo in caso d'uso.

La presente scrittura privata non autenticata sconta un'imposta di bollo pari ad € 208,00 (*duecentootto/00*) assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n. 00155500 del 20/11/2014).

L'Appaltatore ha versato la suddetta imposta di bollo di € 208,00 (*duecentootto/00*), mediante bonifico del 30/01/2024, in favore della Tesoreria del Comune di Napoli, la cui distinta, acquisita al protocollo dell'Ente col n. 96113 del 31/01/2024 resta depositata agli atti del Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni Comuni.

Articolo 25 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Applicativo.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Applicativo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. La Stazione Appaltante, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Applicativo, è Titolare del trattamento. L'Affidatario dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Applicativo, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 26 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 87, 88 e 89 del Capitolato.

Articolo 27 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Applicativo

deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente contratto, composto da n. 22 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Napoli 31 gennaio 2024

L'Affidatario

LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.r.l.

dott. Salvatore Lucci

La Stazione Appaltante

Comune di Napoli

Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni

arch. Ivonne De Notaris

L'Affidatario dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

22

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'Affidatario)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto)
- Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell'Affidatario e varianti della Stazione Appaltante)
- Art. 17 – (Penali)
- Art. 18 – (Esecuzione in danno)
- Art. 19 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 20 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 – (Proprietà)
- Art. 26 – (Controversie e foro competente)

L'Affidatario

LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.r.l.

dott. Salvatore Lucci